

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1061 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA "AION", CON SEDE A BOLOGNA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.ULSS7 "PEDEMONTANA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1074/26

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian.

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue:

Premesso che in data 18/05/2026, con nota prot. n. 46342, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "AION", con sede a Bologna, in via Solferino 31, la richiesta di stipulare la Convenzione per le attività di tirocinio di formazione e orientamento per gli studenti loro iscritti;

Riscontrato che, contestualmente alla suddetta richiesta, l'Istituto fa riferimento all'interesse di una studentessa di effettuare il tirocinio nei prossimi mesi presso le strutture dell'UOS CSM di Asiago;

Dato atto che la richiesta di stipula della convenzione è stata accolta favorevolmente dal Direttore dell'UOC Psichiatria 1, dott. Nicola Magnavita, dall'UOS CSM 1, dott.ssa Roberta Maschio e dalla dott.ssa Nadia Dalla Costa, indicata come tutor, con le comunicazioni conservate agli atti;

Rilevato che il tirocinio rappresenta un valido ed efficace strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione;

Visto il "Regolamento per la frequenza a fini formativi presso l'Azienda ULSS7 Pedemontana "adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Per quanto sopra, si propone di sottoscrivere la Convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "AION" di Bologna, il cui schema e relativa appendice sono allegati alla presente proposta;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della Pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "AION" di Bologna, allegata nel testo quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per promuovere e regolamentare l'attività tirocinio di formazione e orientamento prevista per gli studenti loro iscritti;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che l'Università copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
6. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA AION

D.M.26/7/2004 con autorizzazione 172 pubblicato in G.U. N 180 del 3/8/20

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia AION, con sede in Solferino 31, Bologna (BO), CAP 40124, CF 04334201201, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Alessandro Raggi, nato a Napoli il 12 gennaio 1971, residente in via Giuseppe Fiorelli 123 Napoli (NA), 80121

E

L'Azienda ULSS7 "Pedemontana" con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n°40, Cap 36061, C.F.e P.I. 00913430245, nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il 11/11/1970, C.F. CRRGNN70S11G224R.

PREMESSO CHE

L'art.3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazione di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART 1

L'Azienda ULSS7 "Pedemontana" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/ ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART 2

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18 comma 1, lettera d della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeuta e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART.4

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata. In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia AION assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi, siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 6

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rilasciare certificato di avvenuto tirocinio su carta intestata entro il termine dello stesso.

ART. 7

La Convenzione avrà validità di anni...4... a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.p.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5, comma e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

(Luogo e data)

Direttore Generale Azienda ULSS7 "Pedemontana"

Scuola di specializzazione AION

